

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 996-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione)

del Senato della Repubblica nella seduta del 1º giugno 1960

modificato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera

dei deputati nella seduta del 24 giugno 1960 (V. Stampato n. 2219)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 28 GIUGNO 1960

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e proroga delle norme sulla proprietà contadina

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina

Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui pre-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e proroga delle norme sulla proprietà contadina

Art. 1.

Identico.

visti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n. 189, il limite di impegno di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1959-60 disposto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 967, è elevato a lire 400 milioni.

La somma occorrente per il pagamento del concorso previsto dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1988-1989.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, saranno determinate la misura e le modalità di liquidazione del concorso negli interessi per i mutui previsti dall'articolo 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, numero 189.

Art. 2.

Alla spesa di 200 milioni di lire, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo speciale di parte straordinaria iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1° febbraio 1956, n. 53, e nelle successive leggi di modificazione e integrazione, sono prorogate al 30 giugno 1961, con decorrenza dal 1° luglio 1960.